



Equiparazione dell'amministratore di fatto all'amministratore di diritto

Cass. pen., V sez., 19.11.12, n. 45007, Pres. Zecca, Rel. Sabeone

“Per l'amministratore di fatto vale il principio della assoluta equiparazione alla figura dell'amministratore di diritto quanto a doveri; pertanto, l'amministratore “di fatto”, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'articolo 40, comma 2 c.p.”